


IV

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 92/F III Legislatura

" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA ELABORAZIONE  
DEI PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI  
VENDITA"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 9/2/1981.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

## RELAZIONE al Disegno di Legge

"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA"-

Le leggi 11 giugno 1971, n.426, 19 maggio 1976, n.398, e 14 ottobre 1974, n.524, prevedono l'obbligo per i Comuni di predisporre ed approvare il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita (L.426) integrato con il piano per il commercio ambulante (.L.398), nonchè il piano per i pubblici esercizi (L.524).

Il termine per la redazione ed approvazione dei piani, fissato originariamente al 30 giugno 1973 dall'art.21 della legge n.426/1971, è stato prorogato a tutto il 1975 con successive leggi 30 luglio '74, n.325, e 5 luglio 1975, n.320.

Alla data odierna solamente 85 dei 257 Comuni della Regione hanno provveduto ad approvare il piano per il commercio a posto fisso; pochissimi lo hanno integrato del piano per il commercio ambulante; solo qualche Comune ha predisposto il piano per i pubblici esercizi.

I Capoluoghi, invece, hanno, da diversi anni, affidato l'incarico con all'I.P.R.E.S. di Bari - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - per il piano del commercio a posto fisso. Malgrado fossero stati studiati, elaborati e consegnati, stranamente i piani non vengono approvati dalle rispettive Amministrazioni.

Sin dalla entrata in vigore della legge n.426/1971 si è molto discusso sulle carenze della legge stessa ed in particolare sulla mancata indicazione delle metodologie da seguire per lo studio ed elaborazione dei piani, che non sono di facile redazione.

Proprio per tali difficoltà, la stragrande maggioranza dei Comuni ha sempre lamentato la impossibilità di affidare l'incarico a tecnici-esperti esterni alla propria Amministrazione a causa della mancanza di fondi per fronteggiare le ingenti spese.

Tale affermazione può anche rispondere a verità, ma bisogna anche dire che nella maggior parte dei casi è mancata la volontà di dotarsi

# REGIONE PUGLIA

dell'importante strumento commerciale, il cui scopo è quello di conseguire la razionalizzazione della rete di vendita e, di conseguenza, deve determinare un certo blocco, almeno in molti Comuni, al rilascio indiscriminato di nuove autorizzazioni amministrative.

E' noto a tutti che nel Mezzogiorno ed in modo particolare in Puglia il comparto commerciale al dettaglio, sia a posto fisso che in forma ambulante, è stato sempre la valvola di scarico della disoccupazione, sempre in crescente aumento.

La Regione, peraltro, non è intervenuta con la nomina dei "commissari ad acta", prevista dall'art.21 della legge n.426/1971, in quanto non disponeva e non dispone di adeguato numero di propri dipendenti, tecnici-esperti, per sostituirsi alle Amministrazioni inadempienti; nè sarebbe stato pensabile e per di più opportuno nominare commissari ad acta in persona di estranei all'Amministrazione regionale ed accollare le ingenti spese ai rispettivi Comuni, quando questi sostenevano le difficoltà economiche dei propri bilanci.

Ciò premesso e tenuto presente che nel bilancio pluriennale 1980-1981 per l'anno 1981 è previsto il primo stanziamento di L.400 milioni, mentre una somma di pari importo è stata richiesta dall'Assessorato e verrà prevista per il pluriennale 1982, si rende necessario andare incontro alle esigenze finanziarie dei Comuni al fine di metterli in condizione da affrontare il problema dei piani di sviluppo e di adeguamento ~~dei piani~~ previsti dalla surrichiamata normativa, precisando che l'iter di approvazione dell'allegato disegno di legge deve essere quanto mai spedito per evitare di perdere ancora altro tempo.

Addì 28 NOV.1980

M/m

L'ASSESSORE

(Dr. Mario ANNESE)

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO

## D i s e g n o   d i   L e g g e

"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA ELABORAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA"

### Art.1 - Scopo della legge

La Regione, in attuazione dei principi stabiliti nell'art.5 dello Statuto, concede contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alle leggi 11 giugno 1971, n.426, e 19 maggio 1976, n.398, nonché del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge 14 ottobre 1974, n.524.

### Art.2 - Destinatari dei contributi

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi :

- a) ai Comuni;
- b) alle Comunità Montane che provvedono alla redazione del piano generale per tutto il territorio e di piani stralcio per i Comuni facenti parte del comprensorio montano.

### Art.3 - Requisiti dei piani

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita deve rispecchiare le finalità previste dalle leggi n.426/1971, n.398/1976 e n.524/1974.

Per le Comunità Montane il piano, oltre a conseguire le finalità generali di razionalizzazione delle attività distributive nell'ambito territoriale di ciascun Comune, deve essere armonizzato con il piano di sviluppo socio-economico delle Comunità stesse.

Le finalità di cui al presente articolo sono accertate dalla Giunta Regionale, sentito il parere della commissione regionale per il commercio prevista dall'art.17 della legge 11 giugno 1971, n.426.

# REGIONE <sup>- 2 -</sup> PUGLIA

## Art.4 - Misura del contributo

Il contributo, nel limite dello stanziamento di cui al successivo art.8, non può superare la misura massima del 60 (sessanta) per cento delle spese sopportate da ciascun Comune e comunque non può essere superiore all'importo di L.200 (duecento) per abitante.

La popolazione ~~legge~~ del Comune è quella risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Per le Comunità Montane la misura del contributo di cui al primo comma è maggiorata del 25% e comunque non può essere superiore all'importo di L.200 (duecento) per abitante, residente nei Comuni del comprensorio montano.

## Art.5 - Comuni in possesso del piano

I Comuni, che hanno già approvato il piano di cui alla legge n.426/1971, per essere ammessi a contributo, devono integrarlo del piano relativo al commercio ambulante previsto dalla legge n.398/1976 e provvedere alla redazione del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge n.524/1974.

I Comuni in possesso del piano, che per la elaborazione non si sono avvalsi di incarichi esterni, possono comprendere, ai fini della documentazione di spesa, le somme pagate per la rilevazione statistica, quelle per lavoro straordinario, premi o gettoni corrisposti ai dipendenti che hanno collaborato alla redazione del piano.

# REGIONE <sup>- 3 -</sup> PUGLIA

## Art.6 - Concessione del contributo

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dal Comune al Presidente della Giunta Regionale entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia di deliberazione <sup>esecutiva,</sup> con la quale :

- viene deciso di procedere ~~singolarmente~~ alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;
- viene affidato <sup>eventuale</sup> l'incarico tecnico;
- viene approvato il preventivo di spesa;
- viene impegnata la relativa somma sull'apposito capitolo di bilancio.

Qualora alla elaborazione del piano provvedono le Comunità Montane, la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata dal Presidente dell'Ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata dalla seguente documentazione :

- copia di deliberazione di tutti i Comuni facenti parte del comprensorio montano con la quale si stabilisce di dare mandato alla Comunità Montana per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;
- copia di deliberazione della Comunità Montana con la quale viene affidato l'incarico tecnico; viene approvato il preventivo di spesa e viene impegnata la relativa somma sull'apposito capitolo di bilancio.

Il contributo è concesso con delibera della Giunta Regionale.

- 4 -

# REGIONE PUGLIA

## Art.7 - Erogazione del contributo

<sup>ottenere</sup>  
Per l'ottenere erogazione del contributo i Comuni indicati all'art.2, lett.a), devono trasmettere all'Assessorato Industria Commercio Artigianato copia dei piani approvati a norma dell'art.20 della legge 11 giugno 1971, n.426, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè copie delle delibere di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di un anno dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art.6.

Le Comunità Montane, <sup>ottenere</sup> per l'ottenere erogazione del contributo, devono trasmettere all'Assessorato Industria Commercio Artigianato copia del piano generale afferente a tutto il territorio della Comunità e copia dei piani stralcio di ciascun Comune nonchè copia della delibera di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di anni due dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art.6.

L'erogazione del contributo è disposta con delibera della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art.3, ultimo comma, della presente legge.

## Art. 8 - Poteri sostitutivi

Qualora entro il termine di cui al primo comma dell'art.6 i Comuni interessati non inoltrino domanda di contributo corredata ai sensi dello stesso art.6, ovvero non abbiano comunque deliberato di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, il Presidente della Giunta Regionale eserciterà il potere sostitutivo previsto dall'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n.426.

# REGIONE PUGLIA

## Art.9 - Disposizioni finanziarie e finali

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 è istituito il seguente capitolo di spesa :

- Cap. con la denominazione "concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" . . . L.400.000.000=

## Art.10 -

Al bilancio dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni :

### in aumento

- Cap. con la denominazione "concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" . . . . L.400.000.000=

### in diminuzione

- Cap. - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione - - Contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita. . . . . L.400.000.000=

## Art.11 -

La spesa autorizzata e non impegnata nell'esercizio di riferimento potrà essere impegnata nell'esercizio successivo a norma dell'art.20, ultimo comma, della legge 19 maggio 1976, n.335.

La presente legge è limitata a triennio 1981/1983.

Per gli anni 1982 e 1983 l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

## Art.12 -

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 - comma secondo - della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.-

-----

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
 Trasm. # C. Commissione Cons.  
 liare permanente il 16.2.81